

N. Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

CONVENZIONE FRA L'UNIONE E I COMUNI DI SAN SEVERINO MARCHE, COSTALRAIMONDO, FIUMINATA E PIORACO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

L'anno **Duemiladiciotto**, il giorno _____ del mese di _____, nella Sede dell'Unione;

TRA

L'UNIONE MONTANA POTENZA ESIMO MUSONE, rappresentata da _____ – Presidente pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'**UNIONE**, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. **xx** del **xx.xx.xxxx**, esecutiva;

E

IL COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. **xx** del **xx.xx.xxxx**, esecutiva;

IL COMUNE DI CASTELRAIMONDO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n.

xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI FIUMINATA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI PIORACO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI ESANATOGLIA, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

IL COMUNE DI SEFRO, rappresentato dal – Sindaco pro-tempore, nato a il - (C.F./P.IVA Ente), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. xx del xx.xx.xxxx, esecutiva;

PREMESSO CHE

✓ che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo i principi di carattere

organizzativo e procedimentale delle attività che devono essere svolte da specifiche strutture organizzative individuate negli Sportelli Unici per le attività produttive;

✓ che l'articolo 24 del citato decreto legislativo consente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi anche in forma associata;

✓ che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, sono state approvate le norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati;

✓ che con successivo D.P.R. 7 dicembre 2000 n. 440 sono state introdotte modifiche al predetto D.P.R. 447/98, prevedendo in particolare che rientrano tra gli impianti produttivi tutte le attività di produzione dei beni e servizi ivi incluse le attività artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni;

✓ che il DPR. 160 del 7 settembre 2010 "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto – legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, ha abrogato il DPR 447/1998 s.m.i.;

✓ che la legge Regione della Regione Marche del 29 aprile 2011, n. 7, all'art. 1 disciplina il Sistema regionale dei SUAP;

✓ che le nuove disposizioni regionali richiedono una maggiore competenza e professionalità agli Sportelli Unici per il rispetto dei tempi, la verifica della documentazione, l'istruttoria, le relazioni con enti esterni (ASL, ARPAL, Regione, Provincia, CCIAA, Uffici Statali, ecc.);

✓ che per gli enti di minore dimensione diventa sempre più difficoltoso poter attivare autonomamente uno Sportello Unico e gestire in proprio attività sempre più complesse, mentre invece l'esercizio in forma associata potrebbe rappresentare una valida soluzione in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

✓ che il citato D.P.R. 160/2010 ha modificato profondamente la disciplina dello SUAP ed ha stabilito fra altro che:

a) lo Sportello diventa l'Unico punto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi ad imprese;

b) le domande e ogni forma di comunicazione devono obbligatoriamente avvenire con modalità telematiche;

c) i Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP in forma singola o associata fra loro;

VISTO:

l'articolo 38 commi 3 e 4, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito art. 38);

✓ il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive (di seguito chiamato SUAP) D.P.R 160/2010, nonché il relativo allegato recante le specifiche tecniche;

✓ l'art. 9 del Decreto-legge 31 gennaio/2007 n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40;

TUTTO CIÒ PREMESSO

i sottoscritti comparenti, nella loro qualità di Rappresentanti degli Enti predetti, in esecuzione degli atti deliberativi sopra menzionati

CONVENGONO E STABILISCONO

La costituzione del Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione Montana Potenza Esino Musone, in forma associata e coordinata a mezzo delega all'Unione stessa, ai sensi dell'art.32 del TUEL 267/2000, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui del D.P.R. 160/2010.

Le condizioni che regolano il rapporto della convenzione vengono così definite:

ART. 1 - PREMESSE

1. La premessa narrativa e gli atti indicati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 1 – OGGETTO

1. La presente convenzione ha per oggetto la gestione delle attività dello sportello unico per le imprese in forma associata (SUAP).

2. I Comuni con l'approvazione della presente convenzione delegano le funzioni, i procedimenti e le attività collegate, all'Unione.

ART. 2 - FINALITA' E PRINCIPI

1. La convenzione ha lo scopo di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive e costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti associati assicurano l'attuazione e la semplificazione di tutte le procedure urbanistiche ed edilizie per l'apertura, la modifica e lo sviluppo di impianti produttivi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

2. L'organizzazione del servizio associato deve essere improntata a garantire in modo unitario e coordinato, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità ed in particolare secondo i seguenti principi:

- ✓ massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- ✓ preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile, tenuto conto della reale situazione organizzativa;
- ✓ rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative ;
- ✓ divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- ✓ standardizzazione della modulistica e delle procedure;
- ✓ costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
- ✓ rispetto della competenza di ciascun Comune.

3. Restano, comunque, esclusi dalle competenze dello Sportello Unico (S.U.A.P.) i procedimenti riguardanti gli impianti e le attività espressamente indicati all'articolo 2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160:

- ✓ Impianti e infrastrutture energetiche;
- ✓ Attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive;
- ✓ Impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi;
- ✓ Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- ✓ Infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del Decreto legislativo 12 Aprile 2006, n.163.

5. Ad eccezione degli ambiti espressamente esclusi dall'art.2 , comma 4, del D.P.R. n.160/2010, i procedimenti concernenti tutte le attività produttive, anche quelli inerenti la materia ambientale, devono essere coordinati, in coerenza con la normativa comunitaria e statale vigente, con quanto disposto dal d.P.R. n. 160 del 2010 ed , in particolare, con il provvedimento unico ai sensi dell'art.7 , d.P.R. del medesimo regolamento. In tali procedimenti lo S.U.A.P. svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale, di cui detiene la responsabilità del corretto svolgimento e del rispetto dei tempo per il rilascio del titolo unico, mentre alla autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto di sua competenza, come da nota della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione

6. Lo S.U.A.P. rappresenta, altresì, l'interlocutore unico delle imprese per tutte le vicende amministrative riguardanti la loro attività, comprese le

operazioni di recupero rifiuti di cui all'articolo 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e come da nota della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 19 giugno 2012, per la divulgazione di alcuni chiarimenti in merito alle competenze e al ruolo dello Sportello Unico per le attività produttive (S.U.A.P.).

ART. 3 – OGGETTO E INDIVIDUAZIONE ENTE CAPOFILA

1. La presente convenzione istituisce tra l'Unione e i Comuni aderenti, il servizio denominato "*Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)*", che sarà svolto dall'Unione come Ente capofila con pieno potere di rappresentanza per ogni rapporto con altri Enti e con i privati, in relazione al servizio e alle funzioni assegnate.

2. La gestione associata del servizio, assicurerà l'unicità della conduzione e la semplificazione delle attività secondo principi di professionalità e responsabilità, garantendo il rispetto dei selettivi parametri di funzionamento previsti dal quadro normativo vigente, comprese le funzioni di carattere informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese, ai prestatori di servizi e all'utenza in genere.

3. Le funzioni di cui al servizio oggetto della presente convenzione, sono trasferite dai Comuni firmatari del presente atto, all'Unione.

ART. 4 – FUNZIONI

1. Lo SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi, incluse quelle dei prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12

dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio, comprese le operazioni di recupero rifiuti di cui all'articolo 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152 e come da nota della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 19 giugno 2012, per la divulgazione di alcuni chiarimenti in merito alle competenze e al ruolo dello Sportello Unico per le attività produttive.

2. Lo SUAP è obbligatorio e ha funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell'ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità.

3. Il Responsabile del Servizio, è il responsabile del procedimento unico per la gestione dello SUAP, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.

4. I Responsabili dei procedimenti comunali, sono i funzionari dei Comuni, individuati per la formazione delle istruttorie relative alle competenze delle singole amministrazioni, ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie, nonché le procedure di definizione delle sanatorie previste dalle vigenti normative paesaggistiche e urbanistico-edilizie.

ART. 5 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. L'Unione costituisce un apposito Ufficio associato per la gestione dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive, la cui sede è individuata nella fase di prima applicazione della convenzione presso la sede stessa dell'Unione.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Ufficio associato per la gestione dello Sportello Unico Associato per le Attività Produttive, è formalizzata con proprio atto dal Presidente dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione, che attribuisce ad un funzionario apicale dei Comuni aderenti, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa, che esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione del servizio secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. Ogni Comune associato è tenuto a dare comunicazione al Responsabile dello Sportello Unico, dei nominativi dei funzionari e/o tecnici già individuati quali responsabili dei procedimenti attinenti lo SUAP.

5. Ogni responsabile comunale, resta competente in merito ai rapporti con lo Sportello Associato per quanto riguarda gli aspetti applicativi e le necessarie documentazioni occorrenti ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 160/2010 ed esercita direttamente l'attività di coordinamento e di controllo dei procedimenti di competenza comunale.

6. Tutte le attività, le procedure, gli atti e provvedimenti necessari all'operatività dell'Ufficio in questione sono adottati dall'Unione dei Comuni in quanto ente capofila, secondo la sua disciplina interna.

7. La dotazione di personale, strumenti, risorse finanziarie e ogni altra specificazione circa l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio unico sarà

determinata con deliberazione di Giunta dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione, su proposta dei Comuni.

8. Le attività, le procedure e gli atti finalizzati all'attuazione della gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, comprese le tariffe relative ai diritti di segreteria, che si sostanziano in un Regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi, di cui alla presente convenzione, dovranno essere disciplinate in un apposito provvedimento di natura gestionale approvato dalla Giunta dell'Unione (Regolamento di attuazione del SUAP).

9. Nello svolgimento delle funzioni e dei servizi in forma associata sono in vigore, se e in quanto applicabili, i Regolamenti dei singoli enti.

ART. 6 – RESPONSABILI

1. All'interno del servizio in forma associata si individuano le seguenti posizioni e professionalità:

- a) Responsabile dello Sportello Unico (in seguito denominato Responsabile unico dello S.U.A.P);
- b) Responsabili dei procedimenti comunali coinvolti per materia e competenza (in seguito denominati Referenti Comunali).

2. Al Responsabile Unico dello S.U.A.P compete la responsabilità del procedimento (che peraltro può provvedere ad attribuire a collaboratore tecnico avvalendosi della disponibilità di personale proveniente dai Comuni aderenti la gestione associata) della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo con annessa responsabilità in via esclusiva per il conseguimento dei programmi definiti dell'Unione. Allo stesso compete l'emanazione del

provvedimento finale su proposta del singolo referente comunale.

3. Il Responsabile dell'Ufficio di Sportello Unico in forma associata sovrintende a tutte le attività di diretta competenza dello stesso ed In particolare:

a) cura i rapporti con i Referenti comunali e coordina l'attività degli stessi al fine di assicurare il buon andamento dello Sportello Unico;

b) segue con le modalità stabilite dal disciplinare di attuazione l'andamento dei procedimenti presso le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte dal procedimento;

c) sollecita le Amministrazioni e gli Uffici in caso di ritardi o inadempimenti;

d) indice la conferenza dei servizi;

e) fatti salvi gli accordi da intraprendersi a cura di enti sovraordinati, cura la stipula di nuovi eventuali accordi con gli enti terzi;

f) svolge direttamente od in sinergia con i Referenti comunali attività di consulenza ed assistenza alle imprese in materia di agevolazioni fiscali per insediamenti produttivi;

g) cura i rapporti con la Società fornitrice del software di sportello per gli aggiornamenti e gli adeguamenti normativi;

h) provvede a monitorare periodicamente i provvedimenti legislativi concernenti l'attività dello Sportello;

i) provvede alla richiesta dei pareri e atti istruttori alle Amministrazioni Comunali ed Enti competenti;

4. Il Referente comunale è competente in merito ai rapporti con la struttura e ha la responsabilità dell'istruttoria del procedimento limitata all'espressione

del parere di competenza dello sportello unico ai sensi del D.P.R. 160/2010 e normativa regionale in ordine agli interventi localizzati nel proprio Comune e precisamente:

- a) sovrintende a tutte le attività di diretta competenza dello stesso;
- b) cura l'istruttoria delle pratiche di Sportello relative al proprio Comune secondo le modalità e i principi indicati nel "Regolamento di attuazione del SUAP";
- c) esercita direttamente l'attività di coordinamento e di controllo dei sub procedimenti di competenza comunale ed è direttamente responsabile per l'acquisizione di tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici;
- d) si avvale secondo le modalità stabilite nel "Regolamento di attuazione del SUAP" dello Sportello associato, per la richiesta e l'acquisizione dei pareri e degli atti istruttori alle Amministrazioni esterne coinvolte;
- e) effettua le audizioni con le imprese coinvolgendo, attraverso il SUAP, se necessario le amministrazioni e gli uffici di volta in volta interessati;
- f) garantisce che tutte le comunicazioni con l'Unione vengano effettuate con modalità telematica, nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 160/2010 e della normativa regionale.

ART. 7 – CONSIGLIO DELL'UNIONE

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo della gestione associata per l'elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche per la gestione delle funzioni comunali in forma associata.

ART. 8 – DURATA, ESTENSIONE E RECESSO

1. La presente convenzione avrà validità con decorrenza dal _____, sino al _____.

2.L'eventuale rinnovo sarà oggetto di appositi nuovi atti deliberativi dei Consigli Comunali e dell'Unione stessa.

3.Le modalità di estensione e recesso della presente convenzione e della gestione associata in oggetto, sono quelle previste dal vigente Statuto dell'Unione.

ART. 9 –TUTELA DEI DATI E SICUREZZA

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione, per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

3. I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio associato anche ubicati presso i poli comunali sono automaticamente nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

4. L'Unione si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

7. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D.Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi) dandone opportuna comunicazione all'Unione per i provvedimenti tecnici di competenza.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Le spese relative il funzionamento ordinario del Servizio Associato saranno garantite dalle entrate derivanti l'istituzione, determinazione, introito e utilizzo, di un diritto di istruttoria previsto dalle vigenti disposizioni di legge da porre a carico dei richiedenti e/o per mezzo di trasferimenti ordinari garantiti dai Comuni e stabiliti in sede di predisposizione del Bilancio, oltreché da eventuali contributi incentivanti finalizzati alla costituzione e il funzionamento del presente servizio associato, compreso il trasferimento di personale dei singoli comuni aderenti.

2. L'importo dei diritti d'istruttoria è determinato, ed aggiornato, con apposito atto della Giunta dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione.

3. Sull'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si provvedere sempre con apposito atto della Giunta comunale.

4. I costi sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria dei costi individuati per il funzionamento della struttura, proporzionalmente alle prestazioni svolte a favore dei rispettivi Comuni aderenti, anche in funzione della ripartizione percentuale stabilita dalla Giunta dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione.

6. Gli eventuali contributi incentivanti la costituzione e il funzionamento dell'Ufficio Associato, sono destinati prioritariamente alla formazione e alla riqualificazione del personale, all'acquisto di attrezzature e di dotazioni della struttura associata.

7. In attuazione di quanto enunciato, viene stabilito:

a) L'Unione, entro il termine di approvazione di ciascun esercizio finanziario, provvede a quantificare le risorse finanziarie con cui ogni Comune aderente alla forma associativa, dovrà partecipare alle spese di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato;

b) Ogni Comune partecipante dovrà iscrivere le cifre stabilite nella previsione di cui alla precedente lettera a), nel proprio bilancio di previsione a titolo partecipazione ordinaria alla spesa;

c) Entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, ciascun Comune provvede alla liquidazione all'Unione del 70% delle spettanze previste, a titolo di anticipazione in corso di esercizio. Il saldo delle spettanze, avverrà da parte dei Comuni, entro 30 giorni dalla presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione, sentito il consiglio dell'Unione;

d) Al fine di assicurare il pareggio finanziario del Servizio trasferito alle

competenze dell'Unione, i Comuni aderenti stabiliscono di ripartire le spese generali di gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato, nonché nel caso di registrazione di un disavanzo gestionale, attraverso la ripartizione definita annualmente da parte della Giunta dell'Unione.

8. Eventuali avanzi gestionali derivanti da entrate destinate alla gestione e funzionamento dell'Ufficio Associato, i Comuni stabiliscano possano essere utilizzate, al fine della compensazione dei rapporti finanziari in essere tra l'Unione dei Comuni e i Comuni medesimi, secondo l'applicazione dei criteri di ripartizione delle spese definito alla lettera d) del punto precedente.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24.04.1986, n. 131.

ART. 12 – CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie sulla convenzione dovranno essere decise da un Collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune che ha promosso il giudizio, da un rappresentante degli altri Enti partecipanti (inclusa l'Unione) alla presente convenzione e da un terzo partecipante scelto di comune accordo dai precedenti due rappresentanti.

2. Nel caso di controversie relative ai procedimenti, il Servizio Associato, dandone comunicazione ai singoli enti aderenti, si adopera per la risoluzione degli stessi. Qualora la controversia determini il ricorso al TAR, le conseguenti spese della difesa in giudizio, sono da ritenersi quali spese dirette e comuni da ripartirsi tra i Comuni aderenti alla gestione associata.

ART. 13 – NORME FINALI E DI RINVIO

1. L'Ufficio Associato potrà avvalersi di prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, quando e se previsto in base all'istituto giuridico utilizzato, il rimborso della prevista retribuzione del CNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione.

2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia, nonché quanto stabilito dagli atti regolamentari di natura generale dell'Unione.

3. Nel caso di Comuni che intendano aderire successivamente alla costituzione del servizio denominato "*Sportello Unico della Attività Produttive*", gli stessi dovranno accettare i criteri di ripartizione dei costi generali già ripartiti nel caso di Comuni aderenti all'Unione, adeguati proporzionalmente al carico di lavori del/dei nuovo/i associato/i.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente - Unione Montana Potenza Esino Musone – Matteo Cicconi

Il Sindaco - Comune di San Severino Marche – Rosa Piermattei

Il Sindaco – Comune di Castelraimondo – Renzo Marinelli

Il Sindaco - Comune di Fiuminata – Ulisse Costantini

Il Sindaco - Comune di Pioraco – Luisella Tamagnini

Il Sindaco - Comune di Esanatoglia – Luigi Nazzareno Bartocci

Il Sindaco - Comune di Sefro – Giancarlo Temperilli